

## **CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA**

---

### **PROPOSTA DI LEGGE**

**N. 176**

presentata dai Consiglieri regionali  
FUNDONI - MAIELI - MASALA - PERU - SAU - SATTA

il 29 gennaio 2026

Legge regionale sul benessere familiare e sostegno della natalità

\*\*\*\*\*

### **RELAZIONE DEI PROPONENTI**

La presente proposta di legge si inserisce nel quadro delle politiche pubbliche regionali volte alla promozione del benessere familiare, al sostegno della natalità e al rafforzamento della coesione sociale, in un contesto demografico caratterizzato da un progressivo e strutturale calo delle nascite, dall'invecchiamento della popolazione e dallo spopolamento di ampie aree del territorio regionale.

Tali dinamiche, ampiamente documentate dai principali indicatori statistici nazionali ed europei, incidono in modo diretto sulla sostenibilità dei sistemi di welfare, sul mercato del lavoro, sull'equilibrio intergenerazionale e sulle prospettive di sviluppo economico e sociale della Sardegna. In questo scenario, la famiglia assume un ruolo centrale quale soggetto generativo di capitale umano, relazionale e sociale, nonché quale presidio fondamentale di solidarietà e cura.

La proposta di legge intende dunque delineare un sistema organico, integrato e strutturale di politiche familiari, superando la frammentarietà degli interventi e rafforzando il coordinamento tra livelli istituzionali, settori di policy e attori pubblici e privati.

Il provvedimento trova il proprio fondamento nei principi sanciti dagli articoli 2, 3, 29, 30, 31 e 37 della Costituzione, che riconoscono e tutelano la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, promuovono l'eguaglianza sostanziale, proteggono la maternità, l'infanzia e la gioventù e impegnano la Repubblica a rimuovere gli ostacoli che limitano il pieno sviluppo della persona.

Sotto il profilo del riparto di competenze, la proposta di legge si colloca nell'ambito delle materie di competenza regionale, concorrente o residuale, quali le politiche sociali, la programmazione dei servizi alla persona, il governo del territorio, la formazione, la promozione dello sviluppo locale e, per i profili organizzativi e programmati, la tutela della salute, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e dello Statuto speciale per la Sardegna.

Il testo della proposta di legge è altresì coerente con la normativa statale di riferimento nelle materie delle politiche sociali, educative, familiari e del lavoro, nonché con gli indirizzi nazionali in ma-

teria di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, pari opportunità, occupazione femminile e servizi per l'infanzia.

La proposta si colloca, inoltre, in coerenza con gli strumenti di programmazione nazionale e con gli obiettivi di coesione sociale, sviluppo inclusivo e rafforzamento dei servizi alla persona, nel rispetto del riparto di competenze tra Stato e regioni.

La proposta di legge si caratterizza per un approccio trasversale e intersetoriale, che considera il benessere familiare non come ambito settoriale autonomo, bensì come criterio orientativo dell'insieme delle politiche regionali.

In particolare, la legge persegue le seguenti finalità strategiche:

- sostenere la natalità e la genitorialità attraverso politiche strutturali e non episodiche;
- promuovere l'equilibrio tra tempi di vita, di lavoro e di cura;
- rafforzare le reti territoriali di prossimità e solidarietà;
- valorizzare il ruolo delle famiglie come risorsa per lo sviluppo sostenibile e l'attrattività del territorio;
- contrastare le diseguaglianze generazionali e territoriali.

Il Capo I definisce i principi generali e istituisce un sistema integrato regionale delle politiche familiari, fondato sulla sussidiarietà verticale e orizzontale, sulla programmazione partecipata e sulla valutazione dell'impatto delle politiche pubbliche sul benessere delle famiglie.

Il Capo II introduce un modello di governance multilivello, prevedendo l'istituzione dell'Agenzia regionale per il benessere familiare quale struttura di coordinamento, analisi, monitoraggio e impulso delle politiche familiari. Tale scelta risponde all'esigenza di dotare la Regione di uno strumento tecnico-operativo stabile, in grado di garantire continuità, coerenza e valutazione delle politiche nel medio-lungo periodo.

La previsione di una Cabina di regia regionale rafforza il coordinamento strategico tra Regione, enti locali e rappresentanze sociali, assicurando un approccio integrato e partecipativo, in linea con i principi di buona amministrazione e governance collaborativa.

Il Capo III disciplina le misure volte a favorire l'equilibrio tra tempi familiari e tempi di lavoro, promuovendo lo sviluppo dei servizi per la prima infanzia, il welfare aziendale e le alleanze territoriali per la famiglia, intese come strumenti innovativi di integrazione tra pubblico, privato e Terzo settore.

Particolare rilievo assume il concetto di attrattività familiare, quale leva per contrastare lo spopolamento e favorire la permanenza e l'insediamento di famiglie, giovani e imprese, attraverso interventi coordinati nei settori sociale, abitativo, educativo, culturale e della mobilità.

Il Capo IV valorizza il ruolo dell'associazionismo familiare e della partecipazione civica, istituendo la Consulta regionale per la famiglia quale organo consultivo e di monitoraggio, in coerenza con i principi di sussidiarietà orizzontale e cittadinanza attiva.

La legge promuove inoltre attività di formazione, ricerca e innovazione, riconoscendo l'importanza di investire sulle competenze degli operatori e sulla diffusione di buone pratiche, anche attraverso il coinvolgimento delle università e dei centri di ricerca.

La norma finanziaria prevede l'attuazione della legge senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, valorizzando le risorse già disponibili a legislazione vigente e favorendo l'integrazione dei fondi regionali, statali ed europei. Tale impostazione è coerente con i principi di sostenibilità finanziaria e di programmazione unitaria delle risorse pubbliche.

## TESTO DEL PROPONENTE

### Capo I

#### Finalità e politiche strutturali

##### Art. 1

###### Principi generali e finalità

1. La Regione e gli enti locali riconoscono e valorizzano la natura e il ruolo della famiglia, in particolare della genitorialità, quale nucleo fondante della società, in attuazione dei principi stabiliti dagli articoli 2, 3, 29, 30, 31 e 37 della Costituzione. La Regione promuove la natalità come valore da sostenere anche attraverso strumenti di supporto alle politiche familiari.

2. Le finalità di cui al comma 1 sono perseguitate mediante politiche familiari strutturali e integrate, orientate alla prevenzione del disagio, al superamento delle criticità e al sostegno del benessere delle famiglie e dei singoli componenti del nucleo. La presente legge, valorizzando i legami familiari, parentali e comunitari, promuove lo sviluppo del capitale umano e relazionale a beneficio della coesione sociale regionale.

3. Le politiche familiari, attraverso un insieme coordinato di interventi e servizi, mirano a sostenere la genitorialità, la natalità, la responsabilità educativa e di cura, a rafforzare i legami tra i membri della famiglia e tra famiglie, a promuovere reti locali di solidarietà, a intercettare precocemente situazioni di disagio, coinvolgendo in modo attivo le organizzazioni pubbliche e private in un'ottica di programmazione territoriale partecipata.

4. Al fine di accompagnare il benessere e i progetti di vita delle famiglie, la Regione promuove il coordinamento intersetoriale delle politiche pubbliche, orientato alla costruzione di un sistema integrato e strutturale delle politiche familiari, fondato sul principio della sussidiarietà verticale, tra i diversi livelli istituzionali, e della sussidiarietà orizzontale, tramite il coinvolgimento attivo della società civile, del volontariato, del terzo settore e del mondo imprenditoriale.

5. In coerenza con tali principi, la Regione e gli enti locali favoriscono la collaborazione

con le associazioni familiari, le reti di prossimità e le comunità locali, riconoscendone il valore nella costruzione di un tessuto sociale inclusivo, resiliente e capace di generare capitale sociale.

6. La Regione e gli enti locali promuovono la responsabilità sociale dei soggetti pubblici e privati, anche attraverso strumenti di rendicontazione sociale, e definiscono indicatori in grado di misurare il benessere familiare quale elemento essenziale del progresso economico, sociale e territoriale.

7. Le politiche familiari concorrono allo sviluppo economico, sociale e culturale della Regione mediante il rafforzamento della coesione sociale, del capitale umano e relazionale, e attraverso la promozione di un modello territoriale integrato, denominato "Distretto della famiglia", da attuarsi secondo logiche di rete, prossimità e corresponsabilità. Esse contribuiscono inoltre a incrementare la competitività e l'attrattività del territorio, favorendo la permanenza, il ritorno e l'insegnamento di famiglie, imprese e talenti.

## Art. 2

### Sistema integrato regionale delle politiche familiari

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione, nel rispetto dei principi di sussidiarietà verticale e orizzontale, promuove l'adozione di politiche familiari organiche, trasversali e intersetoriali, favorendo l'integrazione tra i diversi livelli istituzionali, la co-progettazione territoriale e la convergenza delle programmazioni regionali e locali. A tal fine, orienta gli strumenti di pianificazione, regolazione e valutazione delle proprie politiche pubbliche.

2. In particolare, la Regione e gli enti locali promuovono azioni volte a:

- a) promuovere il diritto alla vita in tutte le sue fasi e sostenere la natalità mediante servizi, misure economiche e un contesto culturale favorevole alla genitorialità;
- b) valorizzare la maternità, la paternità e la genitorialità condivisa, promuovendo un'equa distribuzione dei carichi familiari e il riconoscimento del lavoro di cura;
- c) sostenere il diritto delle famiglie allo svolgimento delle proprie funzioni sociali, educative, relazionali e generative, valorizzandone la pluralità e i percorsi di vita;
- d) agevolare la formazione e la stabilizzazione

- di nuove famiglie, sostenendone i progetti educativi, abitativi e occupazionali, anche al fine di rafforzare l'attrattività territoriale;
- e) favorire l'emancipazione e l'autonomia abitativa, economica e sociale dei giovani, anche attraverso misure e servizi che sostengano l'uscita dalla famiglia d'origine e la costruzione di percorsi di vita indipendenti;
  - f) contrastare le diseguaglianze generazionali, promuovendo percorsi di autonomia per le giovani generazioni e favorendo l'incontro intergenerazionale
  - g) favorire l'accesso ai servizi che agevolano l'equilibrio dei tempi di vita e di lavoro, con attenzione alle famiglie con entrambi i genitori occupati o impegnati nella ricerca attiva di un impiego;
  - h) attuare politiche volte alla condivisione delle responsabilità tra uomini e donne e all'equilibrio tra dimensione familiare, lavorativa e personale;
  - i) sostenere le famiglie nell'attività di cura e assistenza di persone con disabilità, anziani, minori e altri soggetti fragili, anche attraverso il riconoscimento del ruolo del caregiver familiare;
  - j) realizzare iniziative di informazione e formazione rivolte alle famiglie e ai genitori, anche attraverso strumenti digitali, sportelli informativi e reti di consulenza sociale e psicopedagogica;
  - k) promuovere la partecipazione attiva delle famiglie, singole o associate, alla vita comunitaria e ai processi decisionali locali, in coerenza con i principi di cittadinanza attiva e solidarietà;
  - l) valorizzare l'associazionismo familiare, le reti civiche e le esperienze di auto-organizzazione;
  - m) valorizzare, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, il ruolo delle associazioni familiari, delle organizzazioni del terzo settore e delle reti di prossimità nella progettazione, attuazione e valutazione delle politiche familiari regionali;
  - n) valorizzare, in attuazione del principio di sussidiarietà verticale, le esperienze significative attivate sul territorio da enti locali o da altri soggetti istituzionali, riconoscendone le funzioni, promuovendone il consolidamento e l'integrazione nei sistemi regionali di governance delle politiche familiari;
  - o) sviluppare reti di prossimità e solidarietà tra famiglie, enti locali, terzo settore, imprese sociali e altri attori del territorio;
  - p) coinvolgere soggetti pubblici e privati, e non profit, secondo logiche distrettuali e partena-

- riali, nella programmazione e nell'offerta di servizi e interventi orientati al benessere delle famiglie, anche come leva per rafforzare la competitività territoriale;
- q) promuovere un territorio "family-friendly" e socialmente responsabile, orientato alla coesione sociale, alla sostenibilità e al capitale sociale e relazionale, attraverso indicatori territoriali di benessere familiare e di impatto sociale, valorizzandone il ruolo quale fattore di attrattività;
- r) promuovere l'economia della saturazione, intesa come valorizzazione e pieno utilizzo delle risorse, delle infrastrutture e dei servizi già presenti sul territorio, al fine di generare nuove opportunità per le famiglie, sostenere la natalità, migliorare l'efficienza dei sistemi locali e rafforzare l'attrattività e la competitività del territorio.

3. Il sistema integrato regionale delle politiche familiari si realizza mediante raccordi synergici e strutturali tra le politiche sociali, abitative, scolastiche, sanitarie, culturali, lavorative, giovanili, ambientali, urbanistiche, del tempo libero, della mobilità, dell'invecchiamento attivo e dell'innovazione tecnologica.

4. La Regione e gli enti locali promuovono politiche di prevenzione del disagio e di promozione del benessere familiare, anche attraverso programmi educativi, iniziative comunitarie e servizi territoriali orientati alla prossimità.

5. L'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge avviene mediante il coinvolgimento attivo di tutti gli attori pubblici e privati nei processi di pianificazione, co-programmazione, co-progettazione, gestione e valutazione, in coerenza con il principio di governance partecipata.

6. Gli interventi che incidono sulle dinamiche lavorative e sulle condizioni del mercato del lavoro sono definiti previa consultazione delle organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative a livello regionale, nel rispetto del dialogo sociale e dell'equilibrio tra produttività e qualità della vita.

## Capo II

### Sistema integrato e governance

Art. 3

## Integrazione delle politiche per il benessere familiare

1. Tutte le politiche settoriali promosse dalla Regione concorrono, in modo integrato e trasversale, alla realizzazione del benessere delle famiglie, riconosciute come risorsa strategica per lo sviluppo sostenibile, la coesione sociale e la vitalità demografica del territorio. In tale prospettiva ogni azione regionale deve essere orientata alla valorizzazione del ruolo sociale, educativo ed economico della famiglia.

2. L'Agenzia regionale per il benessere familiare di cui all'articolo 5 è incaricata del coordinamento operativo delle attività di attuazione e monitoraggio delle politiche per il benessere familiare, sotto la direzione generale della Presidenza della Regione, in accordo con gli assessorati competenti e con gli enti locali.

3. La Regione promuove, attraverso le politiche familiari e territoriali, condizioni favorevoli alla competitività e all'attrattività del territorio, riconoscendo nel benessere delle famiglie un fattore determinante per la permanenza, il ritorno e l'insediamento di persone, imprese e competenze, nonché per lo sviluppo equilibrato e sostenibile delle comunità locali.

## Art. 4

### Analisi politiche esistenti e valutazione delle politiche

1. La Regione riconosce il valore strategico della famiglia come soggetto generativo di coesione sociale e sviluppo umano, e intende sostenere, attraverso una visione integrata, i progetti di vita dei nuclei familiari e dei giovani in transizione verso l'autonomia.

2. A tal fine, la Regione promuove una riconoscenza puntuale, sistematica e aggiornata delle politiche, misure e strumenti economici, sociali e territoriali già attivi a livello regionale e locale, destinati al sostegno della famiglia, della genitorialità, della natalità e dell'emancipazione giovanile.

3. La Regione assicura, con cadenza periodica, la valutazione dell'impatto delle politiche attivate, al fine di verificarne l'efficacia in termini di benessere familiare, qualità della vita, incremento della natalità e contrasto allo spopolamen-

to, anche attraverso l'impiego di indicatori oggettivi, analisi comparative e consultazione degli stakeholder territoriali.

4. La valutazione di cui al comma 3 è effettuata dall'Agenzia regionale per il benessere familiare prevista all'articolo 5, nell'ambito delle sue competenze, in accordo con le strutture regionali competenti e gli enti locali, garantendo un approccio scientifico, partecipativo e orientato al miglioramento continuo delle politiche pubbliche.

#### Art. 5

##### Agenzia regionale per il benessere familiare

1. La Regione istituisce l'Agenzia regionale per il benessere familiare, con funzioni di supporto, analisi, coordinamento e impulso per lo sviluppo e la qualificazione delle politiche familiari e giovanili a livello regionale e locale.

2. L'Agenzia regionale per il benessere familiare svolge le seguenti funzioni:

- a) analisi dell'impatto familiare delle politiche pubbliche, attraverso strumenti di valutazione qualitativa e quantitativa;
- b) individuazione di criteri e indicatori di efficienza delle misure di sostegno ai progetti di vita familiare;
- c) promozione di linee guida per una programmazione integrata e coerente tra i vari settori regionali e gli enti locali;
- d) proposta di aggiornamento e razionalizzazione degli strumenti a disposizione dei cittadini, anche in un'ottica di semplificazione e accessibilità;
- e) supporto all'autonomia dei giovani attraverso politiche abitative, formative, lavorative e relazionali, che facilitino l'uscita dal nucleo familiare di origine in modo sostenibile e consapevole.

3. L'Agenzia opera in accordo con i comuni, il Consiglio delle autonomie locali, le organizzazioni familiari e il Terzo settore, secondo principi di sussidiarietà, prossimità e partecipazione.

4. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite l'organizzazione, le modalità operative e le risorse necessarie al funzionamento dell'Agenzia, nonché i criteri per la ricognizione e l'aggiornamento delle politiche rilevanti ai fini del presente articolo.

5. In coerenza con il principio di sussidiarietà verticale, l'Agenzia collabora attivamente con i comuni che si siano distinti per aver attivato processi virtuosi di innovazione e sostegno alle famiglie, riconosciuti secondo criteri oggettivi individuati dalla Giunta regionale. Tali comuni sono coinvolti come attivatori di processi sul territorio, con l'obiettivo di disseminare la cultura del benessere familiare e promuovere modelli replicabili in altri contesti locali. Ad essi possono essere affidati compiti specifici di accompagnamento, sperimentazione e supporto alla diffusione di buone pratiche.

6. In attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, l'Agenzia promuove e valorizza le associazioni familiari, le reti civiche, le organizzazioni del Terzo settore e altri soggetti sociali che si siano distinti per esperienze innovative e significative di sostegno alle famiglie e ai giovani. Tali esperienze, individuate secondo criteri definiti dalla Giunta regionale, sono sostenute e valorizzate come buone pratiche territoriali. A tali soggetti possono essere affidati compiti specifici di coprogettazione, formazione, consulenza o supporto alla diffusione delle esperienze nell'ambito delle azioni promosse dall'Agenzia.

## Art. 6

### Cabina di regia regionale

1. Al fine di garantire il coordinamento, la coerenza strategica e la valorizzazione integrata delle politiche familiari sul territorio regionale, è istituita la Cabina di regia regionale per il benessere familiare.

2. La Cabina di regia è presieduta dall'Assessore regionale competente in materia di politiche familiari e composta da:

- a) dirigente dell'Agenzia regionale per il benessere familiare;
- b) due rappresentanti delle associazioni familiari maggiormente rappresentative a livello regionale, individuate secondo criteri stabiliti dalla Giunta regionale;
- c) due rappresentanti dei Comuni selezionati tra quelli che si siano distinti per processi virtuosi e pratiche innovative di sostegno alla famiglia.

3. La Cabina di regia svolge le seguenti funzioni:

- a) promuove l'allineamento tra le politiche re-

- gionali e locali in materia di famiglia e natalità;
- b) monitora l'attuazione delle azioni promosse dall'Agenzia e l'impatto dei programmi di sostegno ai progetti di vita familiare;
  - c) propone indirizzi strategici e priorità di intervento, anche in vista della programmazione dei fondi regionali, statali ed europei;
  - d) favorisce la disseminazione delle buone pratiche e il confronto tra enti locali e soggetti sociali;
  - e) supporta l'attività di valutazione delle politiche pubbliche con approccio integrato e trasversale.

4. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità di funzionamento della Cabina di regia.

### Capo III

Misure a favore dell'equilibrio tra tempi familiari e tempi di lavoro e realizzazione delle alleanze territoriali del benessere familiare

#### Art. 7

##### Servizi di armonizzazione vita e lavoro

1. La Regione promuove lo sviluppo e la specializzazione della filiera integrata dei servizi per la conciliazione legati alla prima infanzia, al fine di rispondere in modo efficace e personalizzato ai bisogni delle famiglie. Tale filiera comprende servizi educativi, assistenziali e di prossimità, pubblici e privati, volti a facilitare l'equilibrio tra tempi di vita e tempi di lavoro e a sostenere i progetti di vita familiare.

2. In coerenza con questo obiettivo strategico, la Regione e gli enti locali favoriscono, secondo la programmazione regionale e d'intesa con i comuni:

- a) la diffusione territoriale e l'accessibilità dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, nel quadro del sistema integrato 0-6 anni;
- b) la valorizzazione e l'integrazione nel sistema regionale dei nidi familiari, come servizi educativi domiciliari riconosciuti e regolamentati a livello regionale;
- c) il sostegno a forme innovative di equilibrio promosse dall'associazionismo familiare, incluse esperienze di auto-organizzazione o servizi di comunità.

3. I criteri e le modalità di attuazione degli interventi previsti dal presente articolo sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto della normativa statale e in coerenza con gli indirizzi strategici regionali in materia educativa, sociale e di pari opportunità.

4. La Regione promuove lo sviluppo del welfare aziendale come strumento integrativo dei servizi per l'equilibrio, anche sostenendo azioni di sensibilizzazione, accompagnamento e diffusione di sistemi di certificazione nazionali che valorizzino l'impegno delle imprese in materia di benessere familiare, parità di genere e qualità della vita lavorativa.

#### Art. 8

##### Alleanze territoriali per la famiglia

1. La Regione promuove la costituzione di alleanze territoriali per la famiglia, intese come reti locali tra soggetti pubblici, privati, del Terzo settore, imprese, associazioni e cittadini, finalizzate a rafforzare il benessere familiare, sostenere la natalità e favorire l'equilibrio dei tempi di vita e di lavoro. Le alleanze rappresentano contesti di sperimentazione e integrazione delle politiche pubbliche a favore delle famiglie e dei giovani.

2. Le alleanze operano nel quadro delle politiche regionali in raccordo con l'Agenzia regionale per il benessere familiare, che ne promuove la costituzione, il coordinamento e la valorizzazione. I comuni promotori delle politiche familiari, individuati secondo criteri fissati dalla Giunta regionale, svolgono il ruolo di attivatori di processi locali e di disseminazione della cultura del benessere familiare.

3. I soggetti aderenti alle alleanze territoriali per la famiglia possono iscriversi, individualmente o in forma associata, al registro regionale delle organizzazioni family di cui al successivo articolo 10, in coerenza con i principi e gli obiettivi condivisi.

4. I soggetti iscritti al registro possono accedere a strumenti di premialità definiti dalla Giunta regionale e utilizzare il marchio regionale family, che attesta l'impegno verso politiche e servizi orientati alle famiglie. Il marchio è disciplinato da apposito provvedimento della Giunta.

## Art. 9

## Attrattività familiare

1. La Regione promuove misure finalizzate a rafforzare l'attrattività familiare del territorio, favorendo condizioni che rendano la Sardegna un contesto accogliente per la permanenza, il ritorno e l'insediamento di famiglie, giovani, imprese e professionalità qualificate. A tal fine la Regione sostiene interventi integrati nei settori sociale, abitativo, lavorativo, educativo, culturale e della mobilità, orientati a migliorare la qualità della vita e a contrastare lo spopolamento.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione può promuovere bandi, incentivi e programmi territoriali volti a:

- a) potenziare i servizi e le infrastrutture che concorrono al benessere familiare e all'equilibrio dei tempi di vita e di lavoro;
- b) sostenere progetti locali di accoglienza, return migration e insediamento familiare, anche attraverso accordi di collaborazione con i Comuni e con altri soggetti pubblici e privati;
- c) valorizzare il patrimonio ambientale, culturale e sociale del territorio come fattore di attrattività;
- d) coinvolgere imprese, organizzazioni del Terzo settore e reti civiche in politiche orientate allo sviluppo di ecosistemi territoriali competitivi e family friendly.

3. La Regione promuove attività di ricerca, innovazione e sperimentazione, anche attraverso l'impiego di nuove tecnologie digitali, finalizzate allo sviluppo di progettualità orientate al benessere familiare e all'attrattività territoriale. Tali attività sono realizzate secondo la logica dei living lab territoriali, coinvolgendo comunità locali, enti di ricerca, imprese e soggetti del Terzo settore in processi collaborativi di co-progettazione, test e valutazione di soluzioni innovative replicabili su scala regionale.

## Art. 10

## Registro regionale delle organizzazioni family

1. È istituito presso la Regione il registro regionale delle organizzazioni family, finalizzato a riconoscere, valorizzare e sostenere l'impegno di soggetti pubblici, privati e del Terzo settore

nell'attuazione di politiche e pratiche a favore delle famiglie.

2. Possono iscriversi al registro:

- a) le alleanze territoriali per la famiglia di cui all'articolo 8;
- b) le singole organizzazioni, incluse imprese, enti locali, enti del Terzo settore, servizi educativi, culturali, sportivi e sanitari, che adottano standard, pratiche o servizi in coerenza con i criteri family friendly definiti dalla Regione.

3. Le iscrizioni sono suddivise per categorie omogenee e ambiti di intervento, al fine di favorire la cooperazione tra soggetti affini e l'implementazione di reti tematiche.

4. La Giunta regionale disciplina con apposito provvedimento:

- a) requisiti per l'iscrizione e la cancellazione;
- b) gli standard minimi di qualità richiesti per ogni categoria;
- c) le modalità di monitoraggio e aggiornamento;
- d) i criteri per l'attribuzione e l'utilizzo del marchio regionale family, strumento di riconoscimento dell'impegno assunto.

5. Il registro è pubblicato sul sito istituzionale della Regione e rappresenta uno strumento di trasparenza, promozione e diffusione della cultura family.

#### Art. 11

##### Agenti del cambiamento

1. La Regione promuove la formazione di agenti del cambiamento, figure professionali in grado di accompagnare i processi culturali, educativi e sociali a sostegno del benessere familiare nei territori.

2. Gli agenti del cambiamento, al termine di un percorso formativo riconosciuto dalla Regione, sono iscritti in una sezione dedicata del registro regionale delle organizzazioni family di cui all'articolo 8.

3. Tali figure possono essere coinvolte nel supportare i processi di avvio, sviluppo e consolidamento delle alleanze territoriali per la famiglia, contribuendo alla loro progettazione, attuazione e diffusione.

4. Gli agenti del cambiamento operano in contesti differenti quali comuni, imprese, enti del Terzo settore e reti territoriali, e richiedono pertanto professionalità diverse e specializzate. I singoli profili saranno distintamente qualificati e inseriti nella sezione dedicata del registro regionale, in relazione al tipo di intervento e ambito operativo di competenza.

5. A tal fine, la regione può riconoscere contributi ai comuni capofila delle alleanze territoriali, per sostenere l'impiego degli agenti del cambiamento nei processi di attivazione e accompagnamento delle politiche familiari locali.

6. Con apposito regolamento sono definite le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 5, i criteri di ammissibilità, le forme di rendicontazione e le condizioni per la revoca in caso di inadempimento.

#### Art. 12

##### Formazione, ricerca e innovazione per le politiche familiari

1. La Regione promuove azioni di formazione, ricerca e innovazione finalizzate a rafforzare le competenze e la professionalità degli operatori pubblici e privati coinvolti nella programmazione, attuazione e valutazione delle politiche familiari. Le attività formative sono orientate a politiche strutturali per il benessere familiare e la natalità, e si rivolgono a soggetti istituzionali, sociali, culturali, economici e del Terzo settore.

2. Gli obiettivi della formazione sono:

- a) analizzare e approfondire le tematiche relative alla famiglia a livello regionale, nazionale e internazionale;
- b) offrire percorsi di alta formazione sulle politiche familiari rivolti ad amministratori locali, dirigenti pubblici, imprenditori, operatori sociali, educatori e altri soggetti coinvolti;
- c) favorire, dove richiesto, il trasferimento e l'adattamento in altri territori regionali di buone pratiche e modelli sperimentati con successo;
- d) promuovere l'innovazione nei servizi e negli strumenti a supporto dei progetti di vita familiare, attraverso iniziative di ricerca applicata.

3. Per il perseguitamento delle finalità di cui ai commi precedenti, la Regione, tramite l'A-

genzia regionale per il benessere familiare, si raccorda con le università, gli osservatori sociali e demografici, i centri di ricerca regionali e nazionali, nonché con organismi internazionali competenti in materia.

4. L'Agenzia regionale per il benessere familiare può stipulare convenzioni con le università sarde per l'attivazione di percorsi formativi specialistici e per la realizzazione di studi e ricerche a supporto delle politiche familiari regionali.

5. L'Agenzia regionale per il benessere familiare può avvalersi dei comuni capofila delle alleanze territoriali per la famiglia per la realizzazione delle attività formative e di ricerca, riconoscendo il loro ruolo strategico nella promozione e diffusione delle politiche familiari a livello locale.

#### Capo IV

##### Associazionismo familiare

###### Art. 13

###### Promozione e sostegno dell'associazionismo familiare

1. La Regione riconosce e promuove il ruolo dell'associazionismo familiare e delle organizzazioni del Terzo settore come espressione della solidarietà sociale e soggetti attivi nella costruzione del benessere familiare.

2. Tali soggetti sono coinvolti nei processi di pianificazione, attuazione e valutazione delle politiche familiari, in coerenza con il principio di sussidiarietà orizzontale.

3. Le associazioni familiari iscritte nei registri previsti dalla normativa vigente possono accedere a contributi per spese di funzionamento e progetti formativi, secondo criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

4. La Regione assicura la partecipazione dell'associazionismo familiare agli organi consultivi e ai tavoli di lavoro sulle politiche per la famiglia.

###### Art. 14

###### Consulta regionale per la famiglia

1. È istituita la Consulta regionale per la famiglia. La Consulta ha durata corrispondente alla legislatura regionale, è nominata dalla Giunta regionale ed è composta da:

- a) il direttore dell'Agenzia regionale per il benessere familiare;
- b) due rappresentanti designati dal Consiglio regionale di cui uno designato dalle minoranze;
- c) un rappresentante designato dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI);
- d) cinque rappresentanti espressione dell'associazionismo familiare.

2. La consulta elegge tra i propri componenti il presidente e approva un regolamento per il suo funzionamento e l'organizzazione dei lavori.

3. La consulto svolge i seguenti compiti:

- a) favorisce lo svolgimento coordinato delle attività attinenti alle finalità di questa legge;
- b) formula proposte ed esprime pareri in ordine alla predisposizione degli atti di programmazione regionale aventi ricaduta sulle politiche per la famiglia;
- c) svolge attività di monitoraggio sull'adeguatezza e sull'efficacia delle politiche familiari regionali e dagli enti locali;
- d) esprime proprie osservazioni ai competenti organi istituzionali sulle proposte legislative e sugli atti di natura regolamentare riguardanti le politiche della famiglia;
- e) analizza l'evolversi delle condizioni di vita della famiglia attraverso l'acquisizione di informazioni, studi, ricerche, nonché dati statistici, economici e finanziari elaborati da enti pubblici e privati.

4. La consulto può articolarsi in sezioni o gruppi di lavoro, procedere a consultazioni e audizioni, richiedere pareri e relazioni, promuovere ricerche e studi su questioni di sua competenza.

5. La segreteria della consulto è svolta dall'Agenzia regionale per il benessere familiare.

6. La partecipazione alla consulto è gratuita, fatti salvi rimborsi e le indennità previste dalla vigente normativa in materia.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

2. L'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è assicurata anche mediante l'utilizzo delle risorse statali, europee e del fondo per le politiche della famiglia, nonché di altri fondi a finalità sociale, educativa o territoriale, destinati alla promozione del benessere familiare e delle pari opportunità.

3. La Regione favorisce l'integrazione delle fonti di finanziamento attraverso una programmazione unitaria e multilivello, anche in collaborazione con gli enti locali, al fine di massimizzare l'efficacia e la sostenibilità delle azioni previste.

#### Art. 16

##### Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).